



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Viale Matteucci n. 9 - 02100 RIETI - Tel. 0746 2781
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



**ACCORDO PER LA CONSEGNA DOMICILIARE DI FARMACI INCLUSI NEL PHT
PER I QUALI LA REGIONE HA PREVISTO LA DISTRIBUZIONE DIRETTA**

TRA

L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI rappresentata dal Direttore Generale
Dr. Rodolfo Gianani

LA FEDERFARMA RIETI rappresentata dal Presidente Dr. Pierluigi Cortellini

PREMESSO

Che in data 21 Gennaio 2011 è stato stipulato un protocollo d'intesa per l'attuazione
in via sperimentale dei servizi previsti dal D.Lgs. 153 del 03/10/2009;

Che in considerazione delle caratteristiche particolari della provincia di Rieti,
costituita prevalentemente da piccoli Comuni dislocati in un'area estremamente vasta,
Federfarma Rieti e le Farmacie associate hanno assunto a complemento della loro
funzione istituzionale l'attivazione di servizi rivolti al cittadino, tanto più se bisognoso e
impossibilitato agli spostamenti, per qualificare un legame e un rapporto reso di per sé
fertile e proficuo dalla capillarità territoriale della farmacia e dalle motivazioni sociali
della professione farmaceutica;

Che l'articolo 1 del Decreto Legislativo n.153 del 03/10/2009 prevede, al punto a),
la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore
dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna
farmacia, attraverso la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi
medici necessari;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**ART. 1
OGGETTO**

L'istituzione di un servizio di consegna a domicilio di farmaci inclusi nel PHT per i quali
è prevista la distribuzione diretta;

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page.]

L'offerta di tale servizio è resa ai pazienti residenti nel territorio della ASL - Distretti Sanitari 1- 2 - 3 - 4 - 5;

ART. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE



1. La consegna della terapia farmacologica per un periodo di 30 giorni, massimo 60 per specifiche patologie, e comunque nell'arco di validità del Piano Terapeutico;
2. Il disimpegno del servizio di consegna, da parte delle farmacie, dal lunedì al sabato, nelle ore diurne, con l'obbligo di consegna comunque non oltre le 24 ore;
3. Il paziente o suo delegato consegna il piano terapeutico al SFT per i dovuti controlli;
4. Il SFT procede alla consegna del primo ciclo di terapia e informa il paziente riguardo alle modalità previste dalla distribuzione attraverso le farmacie convenzionate sul territorio;
5. Il paziente che decide di usufruire del servizio di distribuzione attraverso le farmacie rilascia esplicita dichiarazione al SFT scegliendo la sua farmacia di riferimento nell'ambito del proprio domicilio;
6. Il SFT rilascia al paziente un modulo per la registrazione delle consegne successive presso la farmacia che verrà inviato per tramite del paziente alla farmacia;
7. La farmacia provvederà al ritiro dei farmaci con cadenza mensile presso il SFT, al mantenimento della catena del freddo in tutte le sue fasi ed all'eventuale restituzione all'SFT di farmaci non consegnati;
8. Ogni consegna al paziente verrà registrata e firmata dal paziente nel modulo predisposto, che verrà inviato al SFT a mezzo fax contestualmente alla dispensazione del farmaco, per la registrazione FILE F, pena l'annullamento della retribuzione;
9. Il monitoraggio e la vigilanza nella corretta applicazione del suddetto servizio sarà demandata alla Commissione Farmaceutica Aziendale;

ART. 3 REMUNERAZIONE

La remunerazione alle farmacie associate, per l'effettuazione di tale servizio, sarà pari ad € 25,00= IVA esclusa per ogni singola consegna; tale remunerazione verrà prontamente riveduta non appena verranno emanate nuove norme in merito dalla Regione Lazio e/o dalle Convenzioni nazionali;

Le fatture verranno presentate, da parte delle Farmacie interessate, con cadenza trimestrale, allegando i moduli originali al SFT, che, dopo i dovuti controlli, le valida per la successiva liquidazione da parte della Direzione Economica Finanziaria che provvederà ai pagamenti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di fatturazione;



**ART. 4
DURATA**

Il presente accordo decorre dal 1 marzo 2011, ed ha durata di un anno, tacitamente rinnovabile per un ulteriore anno fatta salva la novellazione legislativa.

Restano comunque in vigore le modalità previste dalla Nota Regionale esplicativa n. 665 del 19/07/2006 riguardanti l'eventualità di fornire farmaci propri da parte delle farmacie su autorizzazione AUSL quando tali farmaci risultino mancanti alla AUSL.

Rieti, li 28/01/2011

PER L'AZIENDA USL RIETI
Il DIRETTORE GENERALE
Dr. Rodolfo Gianani

PER FEDERFARMA RIETI
Il PRESIDENTE
Dr. Pierluigi Cortellini



[Handwritten signature of Dr. Rodolfo Gianani]

[Handwritten signature of Dr. Pierluigi Cortellini]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]